

STUDIO PICCO

Associazione professionale

Consulenza tributaria, del lavoro e revisione legale

Piazza della Vittoria 7/14 16121 Genova. Tel 010592750-010591418 fax 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

Genova, 14 luglio 2020

CIRCOLARE NUMERO 17/2020

Ai signori clienti

Loro indirizzi

Oggetto: Redditi lavoro dipendente - Auto aziendali e riduzione del cuneo fiscale

Dal **1° luglio 2020** entrano in vigore alcune importanti novità in materia di **reddito di lavoro dipendente**.

Si tratta sostanzialmente di due norme che interessano da un lato il settore dei fringe benefit e dall'altro i sistemi di riduzione della pressione fiscale in capo ai soggetti che percepiscono tali tipologie di redditi.

In particolare, le novità di cui si discute sono le seguenti:

- cambia la **tassazione delle auto aziendali** e precisamente di quelle date in uso promiscuo ai dipendenti, con differente tassazione a seconda del grado di inquinamento del veicolo;
- si rivede, nel segno di un maggior beneficio per i lavoratori, il sistema di **riduzione del cuneo fiscale** sostituendo il precedente "bonus Renzi" di 80 euro con due tipologie di bonus per i soggetti con reddito complessivo fino a 40.000 euro (vedasi ns. Circolare precedente n. 15/2020).

Per quanto riguarda la prima novità si tratta di una norma introdotta dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633 Legge n. 160/2019).

In sintesi, prevede che, per i contratti **stipulati a partire dal 1° luglio 2020**, la tassazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti aumenti all'aumentare delle emissioni del veicolo, in termini di CO2.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all'attuale normativa

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio, la norma contenuta nella legge di bilancio, modificando il TUIR (art. 51 D.P.R. n. 917/1986) prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, il reddito è pari al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La predetta percentuale è, inoltre, **graduata in base alle emissioni** e precisamente:

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

L'altra grossa novità che interessa i redditi di lavoro dipendente è il debutto, sempre dal 1° luglio 2020, di alcune misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

Si tratta della riduzione del cd' "**cuneo fiscale**" che era stato già oggetto alcuni anni fa con l'introduzione del cd' "bonus Renzi" di 80 euro spettante ai dipendenti con un **reddito da lavoro non superiore a 26.600 euro** (art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 917/1986).

Tale misura resta applicabile fino al 30 giugno 2020, mentre dal 1° luglio, al suo posto, debuttano due distinte misure agevolative, contenute, rispettivamente nell'art 2 e 3 del DL n 3/2020

In sintesi, ai dipendenti con un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro** spetta un "bonus" (che non concorre al reddito imponibile IRPEF) pari a **600 euro**, che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021 (art. 2), mentre per coloro che superano i 28.000 euro annui, ma non i 40.000 euro, è prevista una **ulteriore detrazione** ai fini IRPEF (art. 3).

Tale ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, è di importo pari a:

a) **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) **480 euro**, se il reddito complessivo è **superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro**; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5000 euro

Di seguito si riporta una sintesi della disciplina sui fringe benefit delle auto aziendali come risulta in applicazione delle nuove regole sopra esposte, mentre, l'analisi del cuneo fiscale è oggetto di apposito approfondimento.

TASSAZIONE AUTO AZIENDALI

Veicoli concessi al dipendente in uso promiscuo

Tassazione in capo al dipendente	<p>Come accennato, per determinare il fringe benefit tassabile in capo al dipendente, occorre fare una importante differenziazione tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati sino al 30 giugno 2020;• veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. <p>Nel primo caso, l'attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un fringe benefit pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.</p> <p>Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute al dipendente. Se il modello del veicolo non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, il fringe benefit deve essere determinato prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più simili al modello in questione.</p> <p>Poiché i valori delle tabelle ACI sono determinati su base annua, è necessario effettuare il ragguaglio temporale in relazione alla durata del lasso temporale durante il quale il dipendente ha in uso promiscuo il veicolo, conteggiando il numero dei giorni, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.</p> <p>Nel secondo caso (contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, per veicoli di nuova immatricolazione), occorre fare una distinzione a seconda delle emissioni del veicolo, in termini di emissione di CO2.</p> <p>In particolare, fermo restando la predetta modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;• 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;• 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;• 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. <p>Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli è previsto un ulteriore incremento e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;• 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Regole per l'impresa	<p>Premesso che l'utilizzo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione, per l'impresa, è prevista la deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta</p> <p>Il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni</p>

	<p>che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (quindi 183 giorni all'anno)</p> <p>Nel caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d'anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente, per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino alla data della cessione del veicolo</p> <p>Ai fini del conteggio della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.</p> <p>Al contrario, nel caso in cui il mezzo sia concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta i costi relativi allo stesso sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per intero, fino a concorrenza dell'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; • nella misura del 20%, tenendo conto dei limiti massimi di 18.075,99 euro, 25.822,84 euro, 4.131,66 euro e 2.065,83 euro (art. 164, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986), ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, per la parte eventualmente eccedente.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veicoli concessi al dipendente per uso esclusivamente aziendale

Tassazione in capo al dipendente	Non si determina, per il dipendente, alcun fringe benefit tassabile . Infatti, l'attribuzione del mezzo, da parte del datore di lavoro, non riveste alcun fine retributivo, essendo, invece, il mezzo uno strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa
Regole per l'impresa	Per l'impresa, le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli sono interamente deducibili , nel caso in cui gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (es. l'autovettura per i tassisti). In tutti gli altri casi, è prevista la deducibilità parziale del 20% con i seguenti limiti (art. 164 D.P.R. n. 917/1986): <ul style="list-style-type: none"> • 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan (limite elevato a 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio), • 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori

Veicoli concessi al dipendente per uso esclusivamente personale

Tassazione in capo al dipendente	Se il veicolo viene attribuito in uso esclusivamente personale si determina, in capo al dipendente, un fringe benefit tassabile come reddito di lavoro dipendente, pari al compenso in natura, quantificato secondo le regole del valore normale (art. 9 D.P.R. n. 917/1986).
Regole per l'impresa	Per l'impresa, è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi il compenso in natura tassato in capo al dipendente in quanto rientra nelle spese per prestazioni di lavoro. L'importo deducibile è il minore tra il valore normale e le spese effettivamente sostenute.

Le nuove regole sulla riduzione del cuneo fiscale

A partire dal 1° luglio 2020, con il fine di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti (c.d. “cuneo fiscale”) ai dipendenti è prevista l’attribuzione di un trattamento integrativo se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro o una ulteriore detrazione ai fini IRPEF con reddito non superiore a 40.000 euro (art. 1, c. 7 Legge n. 160/2019; D.L. n. 3/2020).

In particolare, la prima misura consiste in un **trattamento integrativo pari a 600 euro** (1.200 euro dal 1° gennaio 2021), che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

Il trattamento integrativo prende il posto del bonus, pari a 960 euro annui, che percepiscono i lavoratori con reddito complessivo annuo non superiore a 26.600 euro (infatti, è prevista la disapplicazione di tale bonus dal 1° luglio 2020).

L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del **numero dei giorni di lavoro**.

I sostituti d’imposta devono:

- **riconoscere il trattamento integrativo** spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- **verificare in sede di conguaglio** la spettanza dello stesso.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al **recupero** dell’importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante.

Il recupero è effettuato in **4 rate di pari ammontare**, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il trattamento integrativo erogato viene recuperato dai sostituti d’imposta mediante compensazione in F24.

La seconda misura, applicabile dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro consiste in una **ulteriore detrazione** dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- **480 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5000 euro

In sintesi:

- l'importo dell'ulteriore detrazione **decresce** linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
- per la fascia reddituale da 35.001 a 40.000 euro, l'ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad **azzerarsi** al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.

Cuneo fiscale, a luglio prima fase della riforma: cosa deve fare il datore di lavoro

Si avvicina a grandi passi la prima fase di riforma del cuneo fiscale. Con la retribuzione del mese di luglio i datori di lavoro e i committenti cesseranno l'erogazione del bonus "Renzi" e inizieranno a corrispondere la nuova somma ad integrazione del reddito a coloro che superano la soglia reddituale di non imponibilità ma non posseggono un reddito complessivo superiore a 28.000 euro. Con redditi oltre tale soglia ma comunque inferiore a 40.000 euro potrebbe essere, invece, riconosciuta una nuova, ulteriore, detrazione. Quali sono le regole operative, i conteggi e i controlli che dovranno effettuare i datori di lavoro?

Via libera dal prossimo luglio al taglio del **cuneo fiscale**.

In attesa di una compiuta riforma della tassazione dei **redditi di lavoro dipendente**, l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in legge n. 21 del 2 aprile 2020, riconosce ai percettori di reddito di lavoro subordinato e di redditi a questi assimilati, una somma ad **integrazione del reddito** pari ad euro 600 per l'anno 2020 e a 1200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo annuo non è superiore a 28.000 euro.

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le **prestazioni** rese a partire **dal 1° luglio 2020**.

Nella stessa ottica, l'articolo 2 dello stesso decreto introduce, **per il solo anno 2020** e a partire dal 1° luglio di detto anno, una **ulteriore detrazione di imposta**, a favore dei lavoratori subordinati e dei possessori di redditi assimilati, rapportata al periodo di lavoro e al livello di reddito percepito:

- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5000 euro

Gli esempi di calcolo

Esempio 1

1) Reddito imponibile 32.000 euro

Calcolo detrazione di cui alla lettera a):

$$480 + 120 \times (35.000 - 32.000)$$

$$7.000$$

$$480 + 120 \times 0,4286$$

$$480 + 51 = 531$$

Esempio 2

Reddito imponibile 37.500 euro

Calcolo detrazione di cui alla lettera b):

$$480 - (40.000 - 37.500)$$

$$5.000$$

$$480 \times 0,50 = 240$$

E' opportuno sottolineare che l'ulteriore detrazione è al momento prevista **per il solo secondo semestre dell'anno 2020**, in quanto riconducibile ad una più ampia **revisione** strutturale del sistema delle **detrazioni fiscali**.

Beneficiari

Alle condizioni sopra indicate e purché l'imposta lorda dovuta sulla retribuzione percepita sia superiore all'importo della detrazione spettante per la produzione del reddito, possono beneficiare delle somme di cui sopra coloro che percepiscono:

- **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati ;
- **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente identificati nei seguenti punti:
 - a) compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
 - b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità , ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
 - c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
 - d) c-bis) somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
 - e) remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua;
 - f) h-bis) prestazioni pensionistiche erogate nell'ambito della previdenza complementare;
 - g) l) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Erogazione da parte del datore di lavoro

Dal 1° luglio 2020 è abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir che disciplina il cd "bonus Renzi"

Pertanto a decorrere dalla retribuzione spettante per il mese di luglio i datori di lavoro dovranno riconoscere **automaticamente**, quindi senza necessità di richiesta da parte del lavoratore,

l'importo spettante - previa verifica dei requisiti reddituali che lo legittimano - rapportandolo al periodo di lavoro.

In **busta paga** vi sarà, quindi, per i lavoratori impiegati nell'intero mese di luglio, un **aumento**

netto di 20 euro, poiché l'integrazione di 100 euro sostituisce gli 80 euro del precedente "bonus". Ovviamente il lavoratore che ritenga di non avere diritto all'integrazione può dichiararlo al datore di lavoro.

Per l'erogazione del nuovo importo appaiono del tutto valide le regole precedentemente applicate per l'erogazione degli abrogati 80 euro, con una proiezione quindi del reddito al fine di stimarne l'importo annuo.

Non rientrano nel calcolo del reddito la rendita della prima casa e delle relative pertinenze.

Vi rientra, invece, la quota esente riconosciuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo dei docenti e dei ricercatori rientrati dall'estero di cui all'art.44c1, del DL78/2010 e quella relativa ai lavoratori c.d. impatriati ex art.16 del Dlgs.147/2015.

Verifiche e controlli del datore di lavoro in sede di conguaglio

L'importo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro ed è conguagliato a fine del periodo d'imposta in funzione della sua effettiva spettanza.

Pertanto i sostituti d'imposta riconosceranno il trattamento integrativo spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificheranno in sede di **conguaglio** la spettanza dello stesso.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo **risulti non spettante**, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al **recupero** del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 eventualmente spettante.

Il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Parimenti per l'ulteriore detrazione d'imposta, l'effettiva spettanza dovrà essere verificata in sede di conguaglio.

Soggetti esclusi

Rimangono tuttora **esclusi** dall'**integrazione del reddito** i cd' "**incapienti**", ossia coloro che percepiscono un reddito che genera Irpef per un importo inferiore a quello della detrazione spettante per la produzione del reddito stesso.

Modalità di recupero: compensazione con F24

Come già per il "bonus Renzi" il trattamento integrativo erogato può essere **recuperato** dai sostituti d'imposta esclusivamente mediante l'istituto della **compensazione** nell'ambito del modello di pagamento **F24**, il che obbliga alla presentazione del modello esclusivamente con i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, direttamente da parte del sostituto o avvalendosi dei servizi degli intermediari autorizzati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Si resta a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

Cordiali saluti

Studio Picco